

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLLO PER IL CITTADINO

I) Oggetto e scopo

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari è istituito lo “*Sportello per il cittadino*” volto a fornire informazioni ed orientamento per l'accesso al servizio giustizia in relazione a questioni di competenza dell'Ufficio di Bari.

A questo fine verranno fornite informazioni generali relative a possibili controversie giudiziali e stragiudiziali nelle seguenti materie: a) civile e fallimentare; b) penale; c) amministrativo; d) lavoro. Non potranno essere rilasciati pareri scritti.

2) Beneficiari

Potranno accedere allo “Sportello per il cittadino” cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari aventi residenza ovvero dimora nella circoscrizione del Tribunale di Bari.

La richiesta di informazioni dovrà essere presentata in forma scritta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che comunicherà la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio.

3) Servizio di sportello

Potranno prestare tale attività presso lo “Sportello per il cittadino”, ad eccezione dei Consiglieri dell'Ordine, tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bari che: negli ultimi cinque anni non abbiano riportato sanzioni disciplinari; che siano in regola con l'obbligo formativo; che siano in regola con il pagamento del contributo annuale. Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda entro il mese di maggio di ogni anno, dichiarando di accettare le norme del presente regolamento, specificando i settori di attività di competenza e, a richiesta del Consiglio, dovranno

comprovare l'attività da loro svolta in tali settori. Il Consiglio provvederà a formare entro il mese di luglio del medesimo anno un registro di consulenti aggiornato, con i relativi turni.

4) Attività

L'attività che viene posta in essere presso lo "Sportello per il cittadino" è tenuta presso l'Ordine degli Avvocati di Bari nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso.

E' vietato all'Avvocato ricevere la persona che accede al servizio in altre sedi.

5) Gratuità dello svolgimento dell'incarico

Il servizio prestato è a titolo gratuito. E' vietato all'Avvocato di ricevere denaro o altro tipo di compenso per tale attività da parte del soggetto richiedente o da terzi.

6) Divieto di assumere incarichi

E' vietato all'Avvocato che presti attività di sportello di assumere incarichi professionali dal soggetto richiedente relativi alla questione esaminata. E' altresì vietato all'Avvocato che presti attività di sportello assumere altri incarichi professionali da parte della persona che accede al servizio nei dodici mesi successivi all'accesso.

Il divieto si estende anche ai colleghi associati dello studio dell'Avvocato che abbia prestato il servizio.

E' comunque vietato all'Avvocato che presti il servizio indicare alla persona il nome di Colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

7) Consenso al trattamento dati personali

Prima dell'inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà firmare il Consenso al trattamento dati personali in conformità con la normativa sulla "privacy".

9) Violazioni del regolamento

La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare.

Comporteranno di diritto l'esclusione dal registro dei consulenti:

- a) La mancata presenza da parte dell'Avvocato allo sportello senza giustificato motivo;
- b) Il rifiuto od omissione ingiustificati di fornire le informazioni generali alla persona che accede al servizio;
- c) La violazione dei punti 4, 5 e 6 del presente regolamento.